



COMUNE DELLE CENTOVALLI

CH-6655 Intragna
tel. +41 91 796 11 14 info@comunecentovalli.ch
fax +41 91 796 23 16 www.comunecentovalli.ch

Ordinanza concernente l'applicazione del Regolamento comunale concernente l'introduzione dello stradario comunale

(risoluzione municipale no. 4807-12.03.2018)

Il Municipio delle Centovalli, richiamati gli articoli 192 LOC, il Regolamento comunale concernente l'introduzione dello stradario comunale, emana la seguente Ordinanza:

Art. 1

Si procede alla messa in opera dei numeri civici e delle targhe delle vie nel territorio giurisdizionale di Centovalli.

Art. 2

La banca dati è tenuta elettronicamente mediante ausilio di fogli elettronici di calcolo o di piani digitali. La gestione è affidata all'Ufficio tecnico comunale.

Art. 3

La posa del numero civico dell'edificio è obbligatoria per tutti gli stabili adibiti ad abitazione oppure dove si svolgono attività commerciali, artigianali, terziarie, esercizi pubblici, istituti scolastici e strutture adibite allo svago ed al tempo libero.

Art. 4

L'assegnazione dei numeri civici agli edifici esistenti e a quelli futuri, avverrà secondo il progetto allestito dalla ditta Atelier 54 - Gerra Piano.

Art. 5

A parziale copertura di queste spese, ad ogni proprietario sarà fatturata una partecipazione forfettaria di franchi 50.- per ogni numero civico applicato;

Art. 6

Per le richieste di informazione è prelevato una tassa di fr. 2000.-.

Art. 7

Il lavoro è affidato alla ditta Atelier 54 - Gerra Piano. Gli addetti hanno libero accesso alle proprietà private interessate al progetto, così da permettere la posa del numero civico ed eventualmente la targa della via. Su richiesta del proprietario i dipendenti della ditta incaricata dovranno legittimarsi. Eventuali danni alla proprietà privata sono a carico della ditta esecutrice del lavoro alla quale vanno rivolte eventuali pretese.

Per le future costruzioni la posa del numero civico avverrà da parte di un dipendente comunale che, a tale scopo, avrà libero accesso alla proprietà privata interessata. Eventuali danni alla proprietà sono a carico del Comune e possibili pretese vanno rivolte al Municipio.

Art. 8

Criteria per la posa della placchetta con il numero civico:

- a) in generale su una facciata di ogni edificio, in un punto facilmente visibile transitando lungo la strada o il sentiero di riferimento e ad un'altezza dal terreno variabile da 1.80 a 2.20 metri;
- b) per le proprietà delimitate verso la strada o il sentiero di riferimento da una recinzione in muratura e se in questo punto è ubicata l'entrata alla proprietà e la bucalettere, in deroga alla disposizione di cui alla lett. a), la posa della placchetta avviene nel punto di accesso alla proprietà (ad esempio pilastro del cancello d'entrata);
- c) nel caso di più edifici che costituiscono un insieme residenziale e dispongono di un unico accesso (pedonale o veicolare), la placchetta è posata in ogni caso sulla parete di ogni singola costruzione, in un punto facilmente visibile per chi entra nella proprietà, come indicato alla precedente lett. a). In questo caso, all'intersezione tra l'accesso all'insieme residenziale e la strada o il sentiero pubblico, è posata una targa di richiamo con l'indicazione dei numeri delle abitazioni interessate.

Art. 9

Eventuali controversie relative alla posa del numero civico o della targa della via, saranno risolte dall'amministrazione comunale, cercando un'intesa con il proprietario.

Art. 10

I proprietari, prima dell'esecuzione del lavoro, saranno informati dal Municipio. Al ricevimento dell'avviso, i proprietari dovranno applicare il facsimile che riceveranno nel punto in cui desiderano sia posto il numero civico o la targa della via, tenendo però conto delle disposizioni indicate all'art. 8. In caso di omissione da parte del proprietario, l'addetto procederà alla posa della placca in un punto di sua scelta, sempre secondo le indicazioni stabilite all'art. 8 della presente ordinanza.

Art. 11

Per i proprietari che dovessero opporsi alla posa del numero civico o della targa della via, il Municipio procederà d'ufficio, in applicazione dell'articolo 34 della Legge di procedura per le cause amministrative. Eventuali spese supplementari potranno essere messe a carico del proprietario dell'edificio.

Art. 12

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1° maggio 2018.

Art. 13

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC a contare dal 16 marzo 2018. Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (30 giorni).

PER IL MUNICIPIO

| | | |
|---|---|---|
| Il Sindaco |  | Il segretario |
|  Ottavio Guerra | |  Axel Benzonelli |